

**Giovedì 22 Luglio 1999**

**alle ore 9,30 e 16,30**

**661<sup>a</sup> e 662<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). – *Relatore* VILLONE (*Relazione orale*). **(1388-B)**

### **II. Discussione congiunta del documento:**

Relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia sul rapporto tra televisione e minori. **(Doc. XVI, n. 10)**

– *Relatore* DE LUCA Athos.

**e della mozione n. 415** (*testo allegato*).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore CALVI (Relazione orale)*. **(4038-B)**
  
2. VILLONE e D’ALESSANDRO PRISCO. – Proroga dei termini per l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all’adozione del parere parlamentare – *Relatore BESOSTRI (Relazione orale)*. **(4150)**

## MOZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA PER L'INFANZIA

SCOPELLITI, LA LOGGIA, CENTARO, PIANETTA, VENTUC-  
CI, PASTORE, VEGAS, GERMANÀ, ASCIUTTI, MANCA, DE AN-  
NA, TONIOLLI, CAMBER, MACERATINI, SPECCHIA, NOVI,  
D'ALÌ, AZZOLLINI. – Il Senato,

(1-00415)

(29 giugno 1999)

premessi:

che la protezione dei minori dalla violenza in TV è un problema che va affrontato in maniera non episodica;

che la programmazione televisiva dedicata all'infanzia riveste primaria importanza per un'adeguata crescita dei nostri figli;

che il panorama italiano è ricco di norme (articolo 15, commi 10, 11 e 13, e articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223; articolo 1, comma 6, lettera *b*), articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249; articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, solo per citare le più rilevanti) spesso inapplicati o che sovente si sovrappongono generando confusione anche nei soggetti tenuti a farle rispettare;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1997 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Comitato per l'elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti tra TV e minori», il quale ha provveduto a redigere un codice di autoregolamentazione sottoscritto in data 26 novembre 1997 da RAI, Mediaset, Cecchi Gori Communications, FRT ed AER;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1998 è stato nominato un «Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione dei rapporti tra TV e minori» formato da cinque rappresentanti delle aziende televisive e da cinque esperti;

che non è pensabile che la televisione si sostituisca integralmente al ruolo proprio dei genitori i quali hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di tutelare la crescita dei propri figli;

che qualora tale compito fosse perseguito esclusivamente dalla televisione si correrebbe il rischio di presentare ai bambini un mondo ovattato e falsato;

che il divieto dell'inserimento delle interruzioni pubblicitarie nei cartoni animati e nei programmi per l'infanzia porterebbe all'inevitabile scomparsa di tali programmi dai palinsesti delle TV commerciali, in palese contraddizione con la necessità di promuovere una più consistente programmazione dedicata ai minori,

impegna il Governo:

a far rispettare le leggi esistenti in materia di rapporti tra TV e minori;

a provvedere, così come previsto dalla parte seconda del codice di autoregolamentazione, alla maggiore diffusione possibile del codice,

in particolare proponendo, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, la più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo;

a porre in essere le necessarie iniziative al fine di verificare in particolare il rispetto del terzo livello di protezione specifica del codice di autoregolamentazione che prevede una protezione particolare nelle fasce orarie di programmazione (dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini) in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

a far sì che il codice di autoregolamentazione venga rispettato da tutti i sottoscrittori;

ad evitare che la concessionaria radiotelevisiva pubblica istituisca una *pay TV* tematica che diffonda cartoni animati e programmi dedicati all'infanzia con la conseguente creazione discriminatoria di una TV di serie A a pagamento, accessibile esclusivamente alle famiglie benestanti, e di una TV di serie B per i meno abbienti;

a favorire la produzione di cartoni animati e di programmi dedicati all'infanzia;

ad evitare il divieto dell'inserimento delle interruzioni pubblicitarie nei cartoni animati e nei programmi per l'infanzia.